



Informativa per la clientela di studio

N. 28 del 10.12.2020

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Il Decreto Ristori Quater

Gentile Cliente,

Il Decreto Ristori-quater (DL n. 157/2020), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha introdotto alcune novità importanti in materia di riscossione, per consentire ai contribuenti una **maggior flessibilità** nei pagamenti in ragione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Premessa

Di seguito vengono riepilogate le misure del **Decreto Ristori-quater**, incluse le modifiche a quelle già introdotte, in materia di riscossione, dai provvedimenti normativi emanati dall'inizio dell'emergenza sanitaria (DL n. 18/2020 “Decreto Cura Italia”, DL n. 34/2020 “Decreto Rilancio” e DL n. 104/2020 “Decreto Agosto”), aggiornate con i nuovi termini definiti nel DL n. 125/2020.

Definizione agevolata

Differimento al **1° marzo 2021** del termine “**ultimo**” per il pagamento delle **rate 2020** della **Definizione agevolata** (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020).

In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il **mancato, insufficiente o tardivo versamento** di quelle in scadenza per l'anno 2020,



non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il **1° marzo 2021**.

Il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza **non prevede i cinque giorni di tolleranza** di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Rateizzazioni

Entro il **31 dicembre 2021**, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione, conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), possono presentare una **nuova richiesta di dilazione** senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

Per le richieste presentate **entro il 31 dicembre 2021**, viene elevata da **60 mila a 100 mila euro** la soglia per ottenere la **rateizzazione** senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione.

Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate dalla data di entrata in vigore del “Decreto Ristori-quater” (30 novembre 2020), **il pagamento della prima rata** del piano di rateizzazione determina l'**estinzione** delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Inoltre, per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al **31 dicembre 2021**, la **decadenza dai piani di rateizzazione** viene determinata nel caso di mancato pagamento di **dieci rate**, anche non consecutive, invece delle **cinque rate** ordinariamente previste.

Infine, per i contribuenti **decaduti dai benefici della “prima Rottamazione”** (DL n. 193/2016) e della **“Rottamazione-bis”** (DL n. 148/2017) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, è prevista la possibilità di chiedere la **rateizzazione del pagamento** (ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Studio Dott.ssa Concetta Pettrone



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Firenze

Attenzione

Il “Decreto Ristori-quater” non è intervenuto sui termini di sospensione dell’attività di riscossione già previsti dal [**DL n. 125/2020**](#).

Restano, pertanto, sospesi fino al **31 dicembre 2020**:

- i **pagamenti** di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento** affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo (*) al 31 dicembre 2020, che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021;
- le **attività di notifica** di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (**19/5/2020**), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 